Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 27 aprile 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1956, n. 293.

Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio 1949, un « Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private ».

Il Fondo costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha lo scopo di provvedere al trattamento di invalidità, di vecchiaia e superstiti dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dalle aziende elettriche private.

Art. 2.

Al Fondo sono iscritti obbligatoriamente, dopo aver superato il periodo di prova e con effetto dalla data di assunzione, i lavoratori delle aziende elettriche private con almeno 15 dipendenti, che siano addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all'esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, nonchè gli addetti ad uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni.

L'iscrizione al Fondo dei lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti, addetti ai servizi od uffici di cui al precedente comma, è disposta dal Comitato, di cui all'art. 5, per tutti i dipendenti di ogni singola azienda, su richiesta dell'azienda stessa e dei lavoratori da essa dipendenti.

Le aziende, il cui personale sia iscritto al Fondo, ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono obbligate a mantenere l'iscrizione anche nell'ipotesi che intervengano successive variazioni nell'entità numerica del personale stesso e ad iscrivere inoltre i lavoratori che vengano da esse assunti anche successivamente alle intervenute variazioni.

Art. 3.

Sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i lavoratori aventi qualifica di dirigente, nonchè:

a) i lavoratori cui sono affidati incarichi che non richiedano esclusività e continuità di prestazione a favore delle aziende;

b) i lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o transitorio di costruzione o di manutenzione straordinaria. Tali lavoratori, ove siano adibiti ai servizi od uffici indicati nell'art. 2, primo comma, per un periodo continuativo di tempo superiore a quello stabilito come periodo di prova, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza a decorrere dalla data di assegnazione ai servizi medesimi.

Per gli apprendisti si applicano le norme di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1949, per i servizi prestati presso le aziende indicate al precedente art. 2, il trattamento di cui alla presente legge assorbe e sostituisce i trattamenti di previdenza per invalidità, vecchiaia e superstiti previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dagli altri provvedimenti modificativi ed integrativi dello stesso.

Art. 5.

Il Fondo è amministrato da un Comitato del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) il direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un funzionario del Ministero del tesoro;

d) cinque rappresentanti delle aziende elettriche private e cinque rappresentanti degli iscritti, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

e) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto o, in sua vece, da chi è designato a sostituirlo ai sensi delle vigenti norme.

I membri del Comitato di cui alle lettere *c*) e *d*) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati allo scadere del quadriennio.

Art. 6.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al Comitato di cui al precedente art. 5:

a) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;

b) deliberare sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi;

c) dare parere sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione della presente legge;

d) esaminare ed esprimere parere sui bilanci annuali e sui bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo.

Art. 7.

Le funzioni di sindaci nei confronti del Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all'art. 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436.

Art. 8.

Il Fondo, di cui al precedente art. 1, è basato sul sistema a capitalizzazione e sul sistema a ripartizione.

Gli oneri per le prestazioni a carico del Fondo stesso sono coperti, per il 20 per cento, in capitalizzazione e, per l'80 per cento, in ripartizione.

I contributi da corrispondersi a norma della presente legge sono attribuiti alla capitalizzazione ed alla ripartizione nelle percentuali indicate all'articolo successivo.

Art. 9.

I contributi da versarsi per il trattamento di previdenza, di cui alla presente legge, sono i seguenti:

a) un contributo, a carico dell'azienda, pari alle seguenti aliquote percentuali delle retribuzioni degli iscritti:

per il periodo dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1955, 9 per cento;

per il periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1958, 12 per cento;

per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1963, 14,50 per cento;

per il periodo dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1968, 16,50 per cento;

per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, 17,50 per cento;

per il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, 18 per cento;

per gli anni successivi, 19 per cento;

b) un contributo, a carico dell'iscritto, pari al 4 per cento della retribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1949.

Il contributo complessivo risultante dalla applicazione delle precedenti lettere *a*) e *b*) è destinato, per il 3 per cento della retribuzione, alla capitalizzazione e, per la parte restante, alla ripartizione.

Il Fondo è anche alimentato dagli interessi sulle disponibilità di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante al Fondo per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammende.

Art. 10.

Dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692, le aziende ed i lavoratori iscritti al Fondo sono tenuti a versare al Fondo stesso in aggiunta ai contributi di cui al precedente art. 9, quelli previsti dalla richiamata legge per l'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 11.

Entro il 31 dicembre 1962, il contributo di cui al precedente art. 9 può essere variato, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 5.

Art. 12.

Le aziende hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi indicati nel precedente art. 9 sia per la parte a loro carico sia per quella a carico dei lavoratori, e sono autorizzate a rivalersi del contributo a carico di questi ultimi mediante trattenute sulla retribuzione ad essi spettante.

Art. 13.

Il versamento dei contributi deve essere effettuato dalle aziende in rate trimestrali posticipate, non oltre un mese dalla scadenza del trimestre.

In caso di ritardato versamento oltre il termine predetto, sono dovuti, a decorrere dalla data di scadenza di ciascun trimestre, gli interessi di mora calcolati ad un saggio superiore di una unità a quello ufficiale di sconto e, in ogni caso, non inferiore al 6 per cento.

Art. 14.

La retribuzione mensile soggetta a contributo è costituita:

a) dal minimo di stipendio o paga della categoria a cui appartiene l'iscritto;

b) dagli aumenti per anzianità e, fino al 31 dicembre 1955, dagli assegni di merito;

c) dall'indennità di contingenza.

Sono esclusi dal computo del contributo ogni altro assegno, compenso o indennità, nonchè, fino al 31 dicembre 1955, la tredicesima mensilità.

La retribuzione mensile, cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo, è quella soggetta a contributo, con esclusione degli assegni di merito.

Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati alla intera retribuzione mensile, di cui ai precedenti comma, che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.

Art. 15.

Ogni cinque anni l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico del Fondo e lo sottopone al Comitato di cui al precedente art. 5, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il primo bilancio tecnico sarà compilato sulla base della situazione accertata alla data del 31 dicembre 1955.

Art. 16.

In caso di cessazione dal servizio o di morte, l'iscritto o i superstiti previsti al successivo art. 19 hanno rispettivamente diritto, secondo le norme di cui agli articoli seguenti:

a) ad una pensione per invalidità, dopo almeno dieci anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidità sia dovuta a causa di servizio;

b) ad una pensione per anzianità, dopo almeno quindici anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto 65 anni di età, se uomo, e 63 anni di età, se donna;

c) ad una pensione per i superstiti in caso di morte di pensionato o di iscritto che abbia almeno quindici anni di contribuzione, o qualunque periodo se la morte sia dovuta a causa di servizio;

d) ad una indennità una volta tanto quando lo iscritto cessi dal servizio senza aver maturato diritto a pensione ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo o un anno se riconosciuto invalido non a causa di servizio;

e) ad una indennità una volta tanto in caso di morte dell'iscritto dopo almeno un anno di contribuzione senza che sia maturato il diritto contemplato alla precedente lettera *c*).

Per il conseguimento del diritto a pensione o alla indennità e per il computo di queste, la frazione dell'ultimo anno di contribuzione, superiore di almeno un giorno a sei mesi, si computa come un anno intero, quella inferiore o pari a sei mesi si trascura.

Art. 17.

L'ammontare annuo della pensione è determinato nel modo seguente:

1° nel caso di invalidità, la misura della pensione è pari:

a) per l'invalidità non dovuta a causa di servizio, a tanti trentacinquesimi del 75 per cento della retribuzione, ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo fino ad un massimo di trentacinque;

b) per l'invalidità dovuta a causa di servizio:

al 50 per cento della retribuzione, ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, ove l'iscritto abbia un periodo di contribuzione inferiore agli anni diciotto;

al 75 per cento della retribuzione, ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, ove l'iscritto abbia un periodo di contribuzione pari o superiore agli anni diciotto;

2° nel caso di pensione per anzianità, la pensione è pari a tanti trentacinquesimi del 75 per cento della retribuzione, ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo fino ad un massimo di trentacinque.

L'iscritto con almeno 25 anni di contribuzione al Fondo, il quale cessi dal servizio prima del compimento del 65° anno di età, se uomo, e del 63°, se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del 60° e 58° anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di anzianità prevista dal comma precedente, così ridotta:

del 28 per cento, ove l'iscritto non abbia ancora compiuto i 61 anni, se uomo, ed i 59, se donna;

del 23 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 61 anni, se uomo, ed i 59, se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 62 ed i 60 anni;

del 18 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 62 anni, se uomo, ed i 60, se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 63 ed i 61 anni;

del 14 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 63 anni, se uomo, ed i 61, se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 64 ed i 62 anni;

del 10 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 64 anni, se uomo, ed i 62, se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 65 ed i 63.

Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga dopo il compimento del 35° anno di contribuzione.

I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, non danno diritto ad un trattamento di pensione autonomo nell'assicurazione medesima. In base a tali periodi è liquidato, invece, a carico della predetta assicurazione obbligatoria, un supplemento annuo di pensione nella misura del 20 per cento dei contributi base, con le maggiorazioni previste dalle norme in vigore nella detta assicurazione.

Tale supplemento è riversibile ai superstiti nella misura e nei modi stabiliti nella presente legge.

Art. 18.

Si considera invalido l'iscritto che per infermità o difetto fisico o mentale non sia più in grado di disimpegnare i suoi obblighi professionali e che perciò cessi dal servizio, purchè la sua capacità generica di guadagno sia ridotta a meno della metà di quella normale.

Lo stato di invalidità deve risultare da un certificato medico; a tale fine può essere predisposto dallo Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, apposito formulario.

L'Istituto può disporre l'accertamento della invalidità per mezzo di medici di sua fiducia.

Ogni contestazione relativa all'accertamento della invalidità è definita da un Collegio di tre medici, di cui uno designato dall'Istituto, uno dall'iscritto ed il terzo scelto di comune accordo dai due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia ove l'iscritto ha la sua residenza.

L'accertamento del Collegio medico è definitivo.

L'invalidità o la morte si considerano dipendenti da causa di servizio quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata della infermità, lesione o morte.

Art. 19.

In caso di morte di pensionato o di iscritto che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 16, lettera *c*), spetta una pensione alla vedova ed ai figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti o dichiarati, di età inferiore al 18° anno o permanentemente inabili al lavoro, purchè già a carico del pensionato o dell'iscritto. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'articolo 401 del Codice civile, nonchè i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge del pensionato o dell'iscritto.

Sono escluse dal diritto le figlie maritate, anche se di età inferiore ai 18 anni.

Non ha diritto alla pensione la vedova quando:

a) il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto sia cessato dal servizio;

b) il matrimonio sia stato contratto dall'iscritto dopo compiuta l'età di 55 anni, salvo che esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione dal servizio o della morte, o sia nata prole, anche se postuma, ovvero il decesso sia avvenuto per causa di servizio;

c) sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunciata per sua colpa.

Uguale trattamento spetta al vedovo di donna iscritta o pensionata, quando alla data della morte della moglie risulti la sua inabilità permanente e la sua convivenza a carico della stessa.

Art. 20.

La pensione spettante ai superstiti indicati nel precedente art. 19 è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso:

a) il 50 per cento al coniuge;

b) il 20 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 30 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere, complessivamente, nè inferiore alla metà, nè superiore all'intero ammontare della pensione diretta.

Qualora non vi siano nè coniugi nè figli superstiti, la pensione è reversibile ai genitori superstiti, di età superiore ai 65 anni, che non siano già titolari di pensione diretta, nella misura del 15 per cento per ciascuno.

Art. 21.

Le pensioni di invalidità e di anzianità, liquidate a norma del precedente art. 17, non possono in ogni caso essere di ammontare inferiore a lire 60.000 annue e, comunque, inferiori ai minimi previsti per le corrispondenti pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Le pensioni ai superstiti di cui all'art. 20 non possono essere di ammontare inferiore al minimo previsto nella stessa assicurazione obbligatoria.

Art. 22.

Quando la pensione sia assegnata per invalidità derivante da infortunio sul lavoro, che dia diritto ad una rendita in base alle norme concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, o che dia diritto al pagamento di un capitale in base ad assicurazione stipulata dalle aziende con compagnie private, la pensione spettante, a norma della presente legge, all'iscritto o ai superstiti deve essere ridotta ad una misura tale che sommata, nel primo caso, con la rendita liquidata in base alle norme della suddetta assicurazione obbligatoria, nel secondo caso, con quella risultante dalla applicazione, al capitale assicurato, dei coefficienti di cui all'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, non superi, per l'iscritto, l'ultima retribuzione effettivamente percepita e, per i superstiti, le percentuali di detta ultima retribuzione fissate dal precedente art. 20.

Resta, in ogni caso, garantita la corresponsione a carico del fondo dei minimi di pensione di cui al precedente art. 21.

Art. 23.

Cessa il diritto alla pensione:

a) per il coniuge, quando contragga nuovo matrimonio;

b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di inabilità;

c) per i figli, quando abbiano superato l'età di 18 anni o sia venuto meno lo stato di inabilità e, per le figlie, anche prima degli anni 18, quando contraggano matrimonio.

Art. 24.

Le pensioni di vecchiaia e per i superstiti decorrono dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del servizio od alla morte.

Per ottenere la liquidazione della pensione, l'iscritto o i superstiti debbono inoltrare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo.

Art. 25.

A decorrere dal 1° gennaio 1956 tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari ad un 12° del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Art. 26.

La misura delle pensioni in corso di godimento sarà variata, tenuto conto della situazione economico-finanziaria del Fondo, per il solo 85 per cento del suo ammontare iniziale, in relazione alle variazioni di carattere generale e collettivo della retribuzione soggetta a contributo intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, restando invariato il residuo 15 per cento.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, a norma del comma precedente, sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, su parere del Comitato di cui al precedente art. 5, ogni qualvolta le retribuzioni, di cui al primo comma, abbiano subìto, nel complesso, variazioni di importo non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o della precedente variazione della misura delle pensioni ed hanno effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia raggiunta.

Art. 27.

L'iscritto, che senza aver maturato diritto a pensione cessi dal servizio o passi nella categoria dirigenti ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo, o un anno se riconosciuto invalido non a causa di servizio, qualora non intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 28 della presente legge, ha diritto ad una indennità, una volta tanto, pari ai venticinque trentesimi della retribuzione media mensile, percepita nell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

L'indennità predetta è liquidata su domanda dell'avente diritto.

Ove la cessazione dal servizio sia dovuta a dimissioni, la indennità è ridotta del 50 per cento, se l'iscritto abbia meno di cinque anni di contribuzione, e del 25 per cento, se l'iscritto abbia un periodo di contribuzione superiore o pari a cinque anni, ma inferiore a dieci.

Nessuna riduzione è apportata nel caso in cui l'indennità spetti all'iscritta che cessi dal servizio per contrarre matrimonio, purchè questo si effettui non oltre sei mesi dalla cessazione dal servizio.

Nessuna riduzione è altresì apportata nel caso in cui l'indennità spetti all'iscritta che si dimetta volontariamente dal servizio durante il periodo per cui è previsto, a norma delle disposizioni concernenti la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, il divieto di licenziamento.

Dall'ammontare dell'indennità spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratta la somma necessaria per coprire l'intero ammontare delle contribuzioni dovute in applicazione delle leggi disciplinanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai fini dell'aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione stessa, per il periodo di servizio considerato utile agli effetti delle prestazioni del Fondo.

In ogni caso la detrazione non può assorbire più del 50 per cento delle indennità dovute a norma del presente articolo. La eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è a carico del Fondo.

Art. 28.

L'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal prestare servizio o passi nella categoria dirigenti, può conservare la sua iscrizione al Fondo semprechè abbia almeno un anno di contribuzione e ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla cessazione dal servizio o dal passaggio nella categoria dirigenti.

L'iscritto che intenda avvalersi della facoltà prevista al comma precedente dovrà versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente dall'azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianità pari a quella che lo iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio o del passaggio nella categoria dei dirigenti. L'iscritto conserverà il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla media della retribuzione sulla quale avrà pagato il contributo nell'ultimo semestre antecedente l'evento che ha dato diritto alla prestazione.

L'iscritto che alla cessazione dal servizio o all'atto del passaggio nella categoria dirigenti abbia già raggiunto almeno quindici anni di contribuzione o raggiunga tale limite con i successivi versamenti volontari di cui al comma precedente, può chiedere, entro un anno dalla cessazione dal servizio, o dal passaggio nella categoria dirigenti, o dal raggiungimento del limite di contribuzione suddetto, di sospendere i versamenti medesimi conservando, anche in tal caso, il diritto a tutte le prestazioni stabilite dalla presente legge.

L'iscrizione al Fondo e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro, nè può effettuarsi la contemporanea prosecuzione volontaria dell'iscrizione e dell'assicurazione predette.

Art. 29.

Ove l'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal prestare servizio o passi nella categoria dirigenti, non possa o non voglia avvalersi delle facoltà indicate nei precedenti articoli 27 e 28 oppure, dopo essersi avvalso delle facoltà di cui al medesimo art. 28, sospenda i versamenti per più di un anno, è provveduto a cura del Fondo allo aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a norma della disposizione del sesto comma del precedente art. 27, detraendosi l'importo dei contributi da attribuire alla predetta assicurazione dall'ammontare dei contributi versati al Fondo a favore dell'iscritto.

L'eventuale eccedenza è corrisposta all'iscritto, mentre, in caso di deficienza, la differenza è a carico del Fondo.

La norma contenuta nel presente articolo non trova applicazione nella ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 28.

Art. 30.

Nel caso in cui un iscritto muoia dopo almeno un anno di contribuzione al Fondo, i superstiti, di cui all'art. 19, ove non abbiano diritto alla pensione, possono chiedere che sia ad essi corrisposta una indennità, una volta tanto, da dividere in parti uguali, pari ai venticinque trentesimi della retribuzione media mensile percepita nell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo.

In mancanza dei superstiti di cui sopra, l'indennità spetta al padre, se in età superiore ai 65 anni o invalido al lavoro che non goda di una pensione per diritto proprio, od alla madre, se vedova ed in età superiore ai 55 anni o invalida che non goda di una pensione per diritto proprio, purchè risultino a carico dello iscritto.

Le condizioni di età e di convivenza a carico, di cui al comma precedente, devono sussistere al momento del decesso dell'iscritto.

Dall'indennità spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratto l'importo occorrente per l'aggiornamento della posizione nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La detrazione di cui al precedente comma non può assorbire più del 50 per cento dell'indennità. L'eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è a carico del Fondo.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 31.

I lavoratori indicati nel precedente art. 2, in servizio alla data del 1° gennaio 1949 e che non abbiano esercitato il diritto di opzione per la conservazione del precedente trattamento previdenziale a norma del contratto collettivo 5 febbraio 1949, sul « trattamento di fine lavoro » dei lavoratori di aziende elettriche italiane, o che non abbiano ottenuto dalle aziende la liquidazione definitiva di cui all'accordo collettivo integrativo 13 luglio 1949, sono iscritti obbligatoriamente al Fondo, con effetto dalla predetta data del 1° gennaio 1949.

Possono essere iscritti al Fondo anche i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, essendosi valsi del diritto di opzione, di cui al precedente comma, comunichino alle aziende di rispettiva appartenenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rinunciare alla opzione stessa.

Art. 32.

Ai lavoratori iscritti al Fondo alla data del 1° gennaio 1949 è riconosciuto come periodo di contribuzione al Fondo medesimo quello di effettivo servizio prestato presso aziende elettriche successivamente al 1° gennaio 1946, nonchè l'eventuale anzianità risultante dalla ricostruzione di carriera al 31 dicembre 1945, effettuata dalle aziende elettriche a norma dei contratti collettivi.

Art. 33.

Le quote di pensione relative al periodo 1° gennaio 1949-31 dicembre 1953 concernenti pensioni liquidate con decorrenza da data compresa nel periodo stesso, sono ridotte del 10 per cento.

La stessa riduzione deve essere operata sull'ammontare delle indennità la cui concessione sia causata da eventi verificatisi nel suddetto periodo.

Art. 34.

Il termine di cui all'art. 28 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge anzichè da quella degli eventi in essa contemplati, quando gli eventi medesimi siansi verificati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore della legge.

Art. 35.

Gli iscritti o i superstiti che abbiano conseguito o conseguano diritto a pensione a carico del Fondo ed abbiano, anteriormente al 1° gennaio 1949, maturato diritto a pensione in base alle norme dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, percepiranno, a partire dalla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo, questa ultima pensione decurtata delle somme loro corrisposte, dalla medesima data, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a titolo di pensione nell'assicurazione obbligatoria predetta, per la quota relativa al periodo lavorativo espletato presso aziende elettriche tenute all'assicurazione del personale a norma della presente legge.

La pensione a carico del Fondo sarà inoltre decurtata delle anticipazioni eventualmente corrisposte dalle aziende a titolo previdenziale.

Per quegli iscritti o superstiti che abbiano maturato o maturino diritto a percepire dal Fondo l'indennità una volta tanto, anzichè la pensione, la decurtazione di cui al precedente comma verrà operata sull'ammontare di detta indennità.

Il Comitato di cui al precedente art. 5 stabilirà le modalità secondo le quali il Fondo dovrà recuperare le anticipazioni concesse dalle aziende a titolo previdenziale, nonchè i ratei di pensione corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale agli iscritti e ai superstiti che, posteriormente al 31 dicembre 1948, abbiano maturato diritto a pensione in base alle norme dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, per la quota relativa al periodo lavorativo espletato presso aziende elettriche tenute all'assicurazione del personale a norma della presente legge.

Ove le prestazioni corrisposte in base alla presente legge non siano sufficienti a coprire l'ammontare delle anticipazioni concesse dalle aziende, il maggior importo delle anticipazioni stesse resta a carico delle aziende medesime.

Art. 36.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a prelevare dal Fondo di cui alla presente legge, per trasferirla all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, la differenza tra l'ammontare degli oneri derivanti ad essa assicurazione, al netto del concorso dello Stato, per le pensioni spettanti a decorrere dal 1° gennaio 1949 ai lavoratori provenienti dalla categoria degli elettrici già pensionati alla data suddetta, nonchè per le quote di pensione corrisposte a decorrere dalla stessa data agli iscritti di cui all'articolo 35, e l'ammontare delle contribuzioni afferenti al periodo anteriore al 1° gennaio 1949 per l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore degli iscritti al Fondo elettrici di cui all'art. 38.

Tale differenza sarà ammortizzata in un periodo di dieci anni con annualità costanti posticipate, al tasso del 4,50 per cento annuo.

La differenza stessa — qualora non resti capienza nei contributi dovuti al Fondo, detratti quelli annualmente necessari a coprire gli oneri del Fondo stesso — dovrà essere versata dalle aziende secondo modalità che saranno stabilite dal Comitato di cui al precedente art. 5.

Art. 37.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende verseranno i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10, relativi alle retribuzioni corrisposte agli iscritti ripettivamente dal 1° gennaio 1949 e dallo inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692, alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo averne detratto:

a) l'importo dei contributi che, nei periodi di cui al precedente comma, esse hanno già versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, relativamente agli iscritti medesimi, per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'assistenza di malattia ai pensionati dell'assicurazione stessa. Detto importo di contributi dovrà essere trasferito dall'Istituto al Fondo;

b) l'ammontare di eventuali anticipazioni corrisposte a titolo previdenziale agli iscritti di cui all'art. 38 che abbiano acquisito diritto a prestazioni dal Fondo nel periodo suddetto, osservata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 35.

Art. 38.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende invieranno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, un elenco dei propri dipendenti nonchè degli ex dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1948, per i quali sussista l'obbligo della iscrizione al Fondo, con indicazione delle generalità complete, della data di decorrenza della iscrizione al Fondo, dell'eventuale anzianità riconosciuta ai sensi del precedente art. 32, nonchè dell'ammontare delle retribuzioni ad essi corrisposte a partire dal 1° gennaio 1949.

Art. 39.

Con l'entrata in vigore della presente legge le aziende rimangono esonerate dalle prestazioni previdenziali previste dai contratti di lavoro nei confronti degli iscritti al Fondo, anche se relative a periodi di servizio prestato anteriormente al 1° gennaio 1949.

Art. 40.

Per quanto non è contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.

In particolare si intendono richiamate, in quanto applicabili:

a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura della invalidità;

b) la norma contenuta nell'art. 22 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per le prestazioni ed i contributi, concernente anche i privilegi e le esenzioni fiscali;

c) le norme contenute negli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, intendendosi sostituito, per quanto concerne la devoluzione dei proventi delle pene pecuniarie, il Fondo istituito con la presente legge al Fondo adeguamento pensioni;

d) le norme concernenti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni;

e) le norme contenute negli articoli 97, 98 e 99 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, per la disciplina dei ricorsi e delle controversie relative ai provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge ed, in genere, l'attuazione delle disposizioni della legge stessa, intendendosi sostituito al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Comitato amministratore del Fondo, previsto dall'art. 5 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MEDICI — MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1956.

Composizione della Commissione incaricata di proporre quali tra i periodici che si stampano su carta in bobina debbano ritenersi a contenuto politico, sindacale, economico, religioso od abbiano un chiaro valore culturale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto interministeriale 22 settembre 1951 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1951, n. 266, relativo alla costituzione di una Commissione incaricata di proporre quale tra i periodici che si stampano su carta in bobina debbano ritenersi a contenuto politico, sindacale, economico, religioso od abbiano un chiaro valore culturale, ai fini della concessione delle provvidenze indicate nello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di apportare alcune varianti circa la composizione ed il funzionamento della Commissione anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione incaricata di proporre quali tra i periodici che si stampano su carta in bobina debbano ritenersi a contenuto politico, sindacale, economico, religioso od abbiano un chiaro valore culturale, è composta come segue:

Presidente:

Ermini Giuseppe, rettore dell'Università di Perugia.

Membri:

Napolitano Gaetano e Padellaro Giuseppe, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Corrarino Santiago e Polini Roberto, per il Ministero dell'industria e commercio;

Sacchetto Aleardo e Di Domizio Mario, per il Ministero della pubblica istruzione;

Picone-Stella Antonio, per il « Giornale radio »;

Azzarita Leonardo, per la Federazione nazionale della stampa italiana;

Astarita Tommaso, per la Federazione italiana editori giornali;

Branzi Renato e Bolaffi Renato, per l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta;

Martegani padre Giacomo, per l'Unione Stampa Periodica Italiana (U.S.P.I.);

Mondadori Arnoldo, per la Giunta dei periodici della Federazione italiana editori giornali.

Art. 2.

Il presidente della Commissione presenta, per l'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria e commercio, una relazione con il giudizio espresso dalla Commissione sui singoli periodici.

Art. 3.

La Commissione stessa formula le opportune proposte nei riguardi dei periodici per i quali vengano a cessare i requisiti indicati nell'art. 1.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, gestione speciale delle provvidenze alla stampa.

Art. 4.

Il presente decreto sostituisce il decreto 31 gennaio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1956, n. 78.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

(1858)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1956.

Nomina del funzionario dell'Ufficio regionale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari;

Vista la nota dell'Ufficio regionale del lavoro di Cagliari n. 2113, in data 19 gennaio 1956, con la quale

viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Loi Libero, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Stagno Giuseppe, funzionario del medesimo Ufficio regionale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Loi Libero è sostituito con il dott. Stagno Giuseppe, quale funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il direttore dell'Ufficio medesimo nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(1864)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il piazzale Franchetti e terreni sottostanti, sita nell'ambito del comune di Viù.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 novembre 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente il piazzale Franchetti e terreni sottostanti, sita nell'ambito del comune di Viù;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Viù, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che il piazzale Franchetti costituisce un punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode il panorama della sottostante vallata del Lys, sino a raggiungere con lo sguardo le impervie regioni del Rocciamelone e che per conservare il godimento di tale panorama di singolare bellezza, è necessario che i terreni sottostanti ad esso piazzale siano mantenuti sgombri da eventuali costruzioni;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Viù, così delimitata: torrente Rio — limiti della proprietà dell'Hôtel Miramonti (compresa la proprietà Periolato Luigi) — limite della villa Thermignon includente tutto il piazzale Franchetti — limite esterno del mappale n. 10 (compreso) — strada vicinale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Viù provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 aprile 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino

Verbale n. 18

Il giorno 5 novembre 1954 debitamente convocata con lettere circolari del 29 ottobre 1954 si è riunita la Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, per trattare degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

1) (*Omissis*);

2) Viù - piazzale ex Franchetti.

(*Omissis*).

Si passa quindi al n. 2) dell'ordine del giorno.

Viù piazzale ex Franchetti.

Il soprintendente ricorda che nell'adunanza del 19 febbraio 1951 la Commissione, fra l'altro, deliberò di elencare fra i complessi di cose da tutelare ai sensi della legge, un determinato terreno sottostante il piazzale di Viù denominato « piazza Franchetti » e ciò al fine di impedire che eventuali costruzioni su quel terreno potessero ostacolare, o impedire la visione che da quel piazzale si gode sulla vallata e sulle retrostanti montagne di Viù.

Il Ministero ha fatto rilevare la necessità che, oltre al terreno di cui sopra, fosse elencato anche il piazzale dal quale, come belvedere, si gode il panorama che si intende proteggere.

Il soprintendente prega quindi la Commissione di volersi esprimere in proposito.

La Commissione, visto che il piazzale sito nel comune di Viù, denominato già « piazzale Franchetti » in catasto riportato a foglio XVIII senza specifico numero di mappale, è un belvedere accessibile al pubblico dal quale si può godere la vista della vallata e delle montagne di Viù, e considerato che alcuni terreni sottostanti ad esso piazzale debbono rimanere sgombri da eventuali costruzioni perchè possa rimanere in funzione il predetto belvedere, all'unanimità

Delibera

di elencare fra le cose da tutelare ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il sedime del piazzale denominato « piazza Franchetti » sito in comune di Viù e distinto in catasto al foglio XVIII, nonchè i terreni ad esso piazzale sottostanti, segnati in catasto al foglio XVIII, mappali 9 e 10, confinanti a nord con Periolato Luigi, comune di Viù e eredi Ru, a ovest col torrente Rio; a sud con la strada vicinale.

(*Omissis*).

Esaurita così la trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno, il presidente scioglie l'adunanza.

Il presidente: ANSELMI

Il segretario: GIANNANTONI

(1815)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 16 marzo 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Joseph A. Horne, Console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(1899)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Leonida Bolla di Pierino, nato a Milano il 25 novembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere rilasciatogli dalla Università cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 10 marzo 1950, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1948-1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

(1870)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa mista « Macellai bustesi », con sede in Busto Arsizio

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 aprile 1956, la Società cooperativa mista « Macellai bustesi », con sede in Busto Arsizio, costituita il 22 novembre 1943 con atto a rogito notaio dott. Isnardo Visentini, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato liquidatore il rag. Nino Maglia.

(1879)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento al Consorzio Bacchiglione-Brentella della natura di consorzio di bonifica

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 667 del 19 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo successivo al registro n. 7, foglio n. 179, è stata riconosciuta al Consorzio Bacchiglione-Brentella, con sede in Padova, la natura di consorzio di bonifica.

(1880)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 26 aprile 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,82	624,87	624,86	624,75	624,83	624,97	624,88	624,83	624,84
$ Can.	627 —	630 —	629 —	630 —	629,25	627 —	630,125	627,25	627,15	627,25
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,79	145,81	145,80	145,80	145,805	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	90,525	90,50	90,50	90,48	90,48	90,50	90,52	90,52	90,52	90,50
Kr. N.	87,70	87,69	87,68	87,68	87,66	87,73	87,70	87,725	87,725	87,50
Kr. Sv.	120,55	120,51	120,42	120,47	120,49	120,55	120,47	120,54	120,54	120,50
Fol.	164,65	164,67	164,58	164,54	164,58	164,63	164,56	164,67	164,67	164,62
Fr. B.	12,562	12,555	12,56	12,5575	12,555	12,56	12,555	12,56125	12,561	12,56
Fr. Fr.	178,13	178,03	178,08	178,09	178,05	178,20	178,09	178,15	178,15	178,10
Fr. Sv. acc.	143 —	142,94	142,95	142,97	142,95	143 —	142,965	143 —	143 —	142,97
Lst.	1755 —	1754 —	1754,125	1754,375	1754,30	1755 —	1754,50	1756,25	1755,25	1754,50
Dm. occ.	149,49	149,48	149,45	149,50	149,44	149,49	149,46	149,49	149,49	149,47

Media dei titoli del 26 aprile 1956

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	60,30
Id. 3,50 % 1902	58,70
Id. 5 % 1935	90,75
Redimibile 3,50 % 1934	79,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,20
Id. 5 % 1936	94,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 aprile 1956

Valuta	Cambio
1 dollaro USA	624,865
1 dollaro Can.	630,062
1 Fr. Sv. lib.	145,807
1 Kr. Dan.	90,50
1 Kr. Norv.	87,69
1 Kr. Sv.	120,47
1 Fol.	164,55
1 Fr. bel.	12,556
100 Fr. Fr.	178,09
1 Fr. Sv. acc.	142,967
1 Lst.	1754,437
1 Marco ger.	149,48

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1956

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1956 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1955 al 31 marzo 1956			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1955		2.358		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive: competenza	1.536.701		1.396.652	
residui	106.363		417.762	
Totale		1.643.064		1.814.414
In conto movimento di capitali: competenza	217.408		56.221	
residui	12.647		49.107	
Totale		230.055		105.328
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.988.496		1.813.042	
Conti correnti	4.49[illegible].[illegible]80		4.511.615	
Incassi da regolare	943.264		929.767	
Altre gestioni	2.317.523		2.182.552	
Totale		9.742.963		9.436.976
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	683		883	
Pagamenti da regolare	97.002		120.285	
Altri crediti	3.688.498		3.925.831	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	6.263		3.920	
Totale		3.792.446		4.050.919
Totale generale incassi e pagamenti		15.410.886		15.407.637
Fondo di cassa al 31 marzo 1956		—		3.249
Totale a pareggio		15.410.886		15.410.886

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 marzo 1956 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		3.249	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	262		
Pagamenti da regolare	91.353		
Altri crediti	513.054		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	16.864		
Totale crediti		621.533	
In complesso			624.782
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.825.443		
Conti correnti	331.106		
Incassi da regolare	52.367		
Altre gestioni	300.766		
Totale debiti			3.509.682
Situazione del Tesoro (passività)			2.884.900

Circolazione di Stato al 31 marzo 1956			
	metallica	L.	17.988 —
	cartacea	»	37.822 —
		L.	55.810 —

L'ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(1895)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 MARZO 1956

PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Parziali	Importo
Oro in cassa	L.		4.228.159.379,74
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		11.636.049.206,10
Portafoglio su piazze italiane	»		327.087.129.193,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		85.333.683,28
Anticipazioni	»		94.430.362.224,50
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		170.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		69.757.377.403,14
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		58.022.238.234,87
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		783.988.510.041,01
Partite varie	»		3.491.142.793,69
Anticipazioni al Tesoro Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria (al netto del fondo speciale di cui all'art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325, in L. 2.461.800.000)	L.		74.534.869.943,36
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		360.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		13.931.651.783,68
Spese	»		4.488.312.593,75
	L.		2.372.462.764.451,60
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.075.976.274.599,70
	L.		5.448.439.039.051,30
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.804.270,77
TOTALE GENERALE	L.		5.448.471.843.322,07

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		1.563.669.007.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		13.558.083.697,21
Depositi in conto corrente liberi	»		69.032.641.772,08
Conti correnti vincolati	»		566.225.981.873,99
Creditori diversi	»		129.036.631.490,84
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	72.594.806.490,70	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	49.198.832.130,73	23.395.974.359,97
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura	L.		340.041.373,66
Rendite del corrente esercizio	»		4.563.326.002,95
	L.		2.369.821.687.571,60
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.373.458.329 —	
Fondo di riserva straordinario	»	967.618.551 —	2.641.076.880 —
	L.		2.372.462.764.451,60
Depositanti	»		3.075.976.274.599,70
	L.		5.448.439.039.051,30
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.804.270,77
TOTALE GENERALE	L.		5.448.471.843.322,07

(1894)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a due posti di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catania.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 31 gennaio 1954, n. 340.3.12477, e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a due posti di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catania;

Vista la nota del Prefetto di Catania, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Vincenzo Bisceglie, deceduto, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Vincenzo Bisceglie è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catania il prof. Giuseppe Fiorito, docente in microbiologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 aprile 1956

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1904)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a settecentoventi posti di sottocapo delle stazioni in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1955, n. 5447, registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1955, registro n. 62 bilancio Trasporti, foglio n. 81, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a settecentoventi posti di sottocapo delle stazioni in prova;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1955, n. 870, con il quale sono state apportate modificazioni nella composizione della Commissione di cui sopra;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali numero P.A.G. 41.1.245 del 29 febbraio 1956;

Decreta:

L'ispettore principale Pennisi ing. Salvatore è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione del prof. Antonio Nadile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1956
Registro n. 7 bilancio Trasporti, foglio n. 55. — BARNABA

(1843)

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice per il Compartimento di Firenze, incaricata dell'espletamento del concorso a settecento posti di conduttore in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1956, n. 5607, registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1955, registro n. 62 bilancio Trasporti, foglio n. 89, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a settecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1954, n. 471;

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1955, n. 893, registrato alla Corte dei conti addì 7 settembre 1955, registro n. 3 bilancio Trasporti, foglio n. 46, con il quale sono state autorizzate alcune sostituzioni fra i componenti le Commissioni esaminatrici suindicate;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.208.202273 dell'11 marzo 1956;

Decreta:

L'ispettore di 1ª classe Giannelli dott. Giancarlo è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, per il Compartimento di Firenze, in sostituzione del prof. Dal Re Raffaele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1956
Registro n. 7 bilancio Trasporti, foglio n. 57. — BARNABA

(1844)

Graduatoria di merito del concorso pubblico a trentasei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che reca norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto Ministeriale 9 marzo 1955, n. 4137, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1955 al registro n. 59 bilancio Trasporti, foglio n. 55, con cui è stato bandito il concorso pubblico a trentasei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1955, n. 5452, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1955 al registro n. 62 bilancio Trasporti, foglio n. 86, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41.1.202/55387 in data 24 febbraio 1956;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori purchè i medesimi risultino in possesso dei requisiti prescritti per la ammissione all'impiego:

1. Schinaia Claudio, meccanica	punti	343 —
2. Lozupone Vito, trasporti	»	332,20
3. Rocchi Ferruccio, trasporti	»	299,40
4. Cirillo Bruno, trasporti	»	296 —
5. Senesi Guglielmo, meccanica	»	295,40
6. Casini Vincenzo, elettrotecnica	»	291 —
7. Martinez Carlo, meccanica	»	287,60
8. Calza Fulgenzio, elettrotecnica	»	287,50
9. Marini Marino, elettrotecnica	»	282,70
10. Silvestri Tito, edile	»	278,70
11. Prosperi Virgilio, meccanica	»	276 —
12. Renzi Luigi, edile	»	275 —

13. Gentile Giorgio, trasporti . . . . punti 270 —
14. Baldi Valmo, meccanica, combattente . » 269,50
15. Pasquali Coluzzi Riccardo, meccanica . » 268 —
16. Amodio Umberto, meccanica . . . » 263,50
17. Alosi Giuseppe, meccanica . . . . » 263 —
18. Cottafava Plinio, edile . . . . » 259,50
19. Mulinacci Guido, edile . . . . » 257,50
20. Damonte Franco, meccanica . . . » 255 —
21. Giampaolo Luigi, trasporti . . . . » 245 —

Art. 2.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato, è autorizzato a nominare in prova i suddetti vincitori dopo l'accertamento di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1956
Registro n. 7 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 52. — BARNABA

(1887)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria del concorso a cento posti di esperto di 4ª classe (gruppo B, grado 11°) nel ruolo tecnico dell'agricoltura, indetto con decreto Ministeriale 24 novembre 1954.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1955, registro n. 1, foglio n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1955, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cento posti di esperto di 4ª classe in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo tecnico dell'agricoltura;
Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1955, registro n. 9, foglio n. 230, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1955, registro n. 11, foglio n. 58, con il quale è stato sostituito uno dei membri della Commissione giudicatrice;
Visto il decreto Ministeriale 3 giugno 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 15 giugno 1955, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte di esami;
Visti gli atti della precitata Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;
Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a cento posti di esperto di 4ª classe in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo tecnico dell'agricoltura:

1. Cimatti Ruggero . . . punti 19,22
2. Quarantini Domenico . . . . » 18,22
3. Cacciola Alberto . . . . » 17,77
4. Bisaglia Orlando . . . . . . » 17,72
5. Scardilli Antonino . . . . » 17,33
6. Mazzetto Isidoro, combattente . » 17,22
7. Lazzereschi Fernando, combattente . » 17,11
8. Caldera Vincenzo . » 17,11
9. Toro Renato, coniugato . . . . . » 17,05
10. Cais Dino . . . . . . » 17,05
11. Frassà Bartolomeo . . . . . . » 17,02
12. Fracanzani Carlo . . . . » 16,95
13. Donini Giorgio . . . . » 16,88
14. Cortella Remigio . . . . » 16,83
15. Manzo Pellegrino, combattente . . . » 16,74
16. Ciattoni Luigi, dipendente del Ministero punti 16,66
17. Fabbri Pier Orazio . . . . . » 16,66
18. Rinaldi Antonio . . . . . » 16,64
19. Mordini Giuseppe, dipendente del Ministero » 16,63
20. Camarlinghi Albo . » 16,63
21. La Vecchia Giovanni, combattente e insignito di croce di guerra al merito . . » 16,61
22. Semenzin Carlo, combattente . . » 16,61
23. Colombo Achille . . . » 16,61
24. Valentini Francesco, coniugato . . . » 16,55
25. Sirianni Francesco . . . . » 16,55
26. Galliè Venicio . . . . . . » 16,50
27. De Angelis Mario . . . . » 16,42
28. Gianfranceschi Giuseppe . . . . » 16,38
29. Bianchi Alberto, combattente . . . » 16,33
30. Bartoli Luigi . . . . » 16,33
31. Bacci Giuseppe . . . . » 16,22
32. Incoronato Sergio . . . . » 16 —
33. Gaudelli Ernani . . . . » 15,97
34. Zoli Luigi . . . . » 15,88
35. Svampa Gino, combattente . . » 15,86
36. Comunian Antonio, ufficiale di complemento . » 15,83
37. Cruciani Elso » 15,83
38. Palamone Ludovico, nato il 4 giugno 1926 » 15,77
39. Gianesin Candido, nato il 27 novembre 1929 » 15,77
40. Melita Emilio » 15,72
41. Pignataro Sergio . . . . . . » 15,68
42. Garzia Oronzo . . . . . . » 15,66
43. Del Principe Silvio . . . . . » 15,64
44. Del Vecchio Marcellino . . . . » 15,58
45. Franconeri Fiore, combattente . » 15,55
46. Buralli Luciano, ufficiale di complemento » 15,55
47. Dottarelli Giovanni, nato il 31 gennaio 1932 » 15,55
48. Freddi Lanfranco, nato il 24 maggio 1932 » 15,55
49. Filanti Antonio . . » 15,52
50. Rossini Germanico . . . . . » 15,50
51. Cioffi Andrea, combattente . . . . . » 15,46
52. Romaniello Vittorio . . . » 15,45
53. Niccolucci Luigi, combattente . . . » 15,44
54. Simeone Rocco . . . » 15,44
55. Nucci Giovanni, combattente . . . » 15,43
56. Marina Luciano . . . . » 15,43
57. Salati Franco, combattente . . . . » 15,41
58. Saltari Euro . . . . » 15,41
59. Danelli Augusto, combattente . . . » 15,37
60. Bandini Luigi . . . . » 15,33
61. Gioia Aldo . . . . » 15,30
62. Castiglioni Giovanni . » 15,27
63. Marchisio Battista, nato il 2 marzo 1926 . » 15,23
64. Turco Giovanni, nato il 4 novembre 1929 » 15,22
65. Belletti Luciano » 15,16
66. Peracchia Giacomo . » 15,10
67. Guazzetti Scipio, combattente . » 15,05
68. Filoni Walter, coniugato con un figlio . » 15,05
69. Bisiccia Gianfranco . . . . » 15,05
70. Sartor Narciso, coniugato . . . . » 15,04
71. Mazzon Alessandro . . . . . » 15,04
72. Silvestri Giovanni . . . . » 15,03
73. Vigino Bartolomeo . . » 15,01
74. Laccone Giuseppe, orfano di guerra . . » 15 —
75. Zini Opilio, combattente . » 15 —
76. Bramati Giancarlo, dipendente del Ministero » 15 —
77. Argenton Rizieri, ufficiale di complemento » 15 —
78. Canciani Ruggero, nato il 7 dicembre 1926 » 15 —
79. Cosimi Silvio, nato il 21 maggio 1930 » 15 —
80. Nastari Vincenzo, nato il 4 settembre 1934 » 15 —
81. Sabatini Vittorio, nato il 9 giugno 1935 . » 15 —
82. Leone Quinto, nato il 23 luglio 1929 . » 14,97
83. Boni Ezio, nato il 12 settembre 1934 . . » 14,97
84. Nuti Alfo, nato il 17 settembre 1934 . . » 14,97
85. Chieco Leonardo . » 14,94
86. Vecchioni Achille, nato l'8 settembre 1926 » 14,93
87. Dall'Antonia Remo, nato il 22 maggio 1928 » 14,93
88. Stalteri Girolamo, figlio di invalido di guerra, 1ª categoria » 14,88
89. Di Girolamo Lilliano, nato il 2 giugno 1924 » 14,88
90. Minossi Franco, nato il 22 novembre 1928 » 14,88
91. Isidoro Teodoro, figlio d'invalido di guerra » 14,86
92. Cola Urbano . . . » 14,86
93. Carretta Erminio, combattente . . . » 14,82

94. De Stefanis Luigi . . . . . punti 14,80
95. Martino Edmondo, coniugato . . . » 14,72
96. Cavaliere Corrado . . . . » 14,72
97. Lollini Igo, figlio d'invalido di guerra, nato il 17 aprile 1928 . » 14,68
98. Ciuccarelli Flaviano, figlio d'invalido di guerra, nato il 20 dicembre 1934 . . » 14,68
99. Scaffino Pietro Paolo . . . » 14,63
100. Cacciabue Luigi, combattente . . . » 14,61
101. Scarnati Franco . . . . . . » 14,60
102. Picciofoco Isoliero . . . . . » 14,57
103. Minguzzi Paolo, combattente . . . » 14,55
104. Costanza Angelo, nato il 3 gennaio 1928 . » 14,55
105. Cioni Franco, nato il 16 aprile 1934 . . » 14,55
106. Onofri Silvano . . . . » 14,50
107. Bertocchi Pietro . . . . . » 14,44
108. Monaco Luigi, combattente . . . . » 14,49
109. Frosini Ugo . . . . » 14,42
110. Curzio Tullio, orfano di guerra . . . » 14,36
111. Mocci Erminio, dipendente del Ministero » 14,33
112. Tritini Domenico, nato il 28 aprile 1928 . » 14,33
113. Martelli Alessandro, nato il 23 gennaio 1932 » 14,33
114. Comucci Enrico . » 14,31
115. Sgalippa Giulio . » 14,25
116. Golato Celestino, nato il 15 giugno 1926 . » 14,22
117. Cunico Ercole, nato il 27 maggio 1932 . » 14,22
118. Gostinicchi Ortilio . . . » 14,21
119. Cicuttini Elio . . . . » 14,16
120. Ceroni Pietro . . » 14,14
121. Catalano Vito Giovanni, combattente . » 14,05
122. Borgognoni Italo . . » 14,05
123. Epifanio Vincenzo . . . . » 14,03
124. Montini Daniele . . » 14,02
125. Nascè Salvatore, figlio d'invalido di guerra » 14 —
126. Albertucci Mario, nato il 4 agosto 1929 » 14 —
127. Anacleria Gennaro, nato il 2 febbraio 1931 » 14 —
128. Talamè Mario, nato il 20 gennaio 1932 » 14 —
129. Giovine Luigi, nato il 14 ottobre 1933 . . » 14 —
130. Arguani Felice, nato l'11 febbraio 1934 . » 14 —
131. Costagli Luigino, nato il 22 settembre 1935 » 14 —
132. Baldi Sante, combattente . . . » 13,97
133. Celia Alfio . . . . » 13,94
134. Petitti Vincenzo . . . . » 13,91
135. Aresta Giuseppe, coniugato . . . . » 13,88
136. Carnieri Franco . . . . » 13,88
137. Baldassarre Antonio . . . . . » 13,85
138. Maselli Giuseppe . . . . . . » 13,83
139. Sportelli Ettore . . . . . . » 13,77
140. Silli Benigno, profugo . . . . . » 13,73
141. Nataloni Ezio . » 13,73
142. Gulisano Giuseppe, dipendente del Ministero . » 13,72
143. Mastrosimone Michele, nato il 27 gennaio 1927 » 13,72
144. Ascenzi Nazzareno, nato il 20 agosto 1930 » 13,72
145. Santilli Elio, nato il 15 aprile 1931 . . » 13,72
146. Forte Michele . . » 13,64
147. Arrizza Roberto . . » 13,60
148. Ferri Renzo, nato il 15 giugno 1930 . . » 13,55
149. Brogi Franco, nato l'11 aprile 1934 . . » 13,55
150. Luccitti Luigi . . » 13,52
151. Bianchini Edoardo . . » 13,51
152. Iuliano Angelo Michele, dipendente del Ministero . » 13,50
153. Serafini Pietro, coniugato con un figlio . » 13,50
154. De Paolis Pietro . . » 13,50
155. Affatato Ettore, combattente . » 13,44
156. Priorelli Carlo, nato il 23 marzo 1928 . » 13,44
157. Muzio Salvatore, nato il 19 dicembre 1930 » 13,44
158. Lupi Ludio, dipendente del Ministero . » 13,42
159. Santucci Quirino, nato l'11 novembre 1930 » 13,42
160. Somma Salvatore, nato il 14 aprile 1934 . » 13,42
161. Scarpelli Stelio . . . . » 13,41
162. Brancorsini Primo . . . » 13,40
163. Sconosciuto Paolo, combattente . . » 13,33
164. Ciarambino Giovanni Mario, coniugato, nato il 9 luglio 1922 » 13,33
165. Guarnone Primo, coniugato, nato il 1° gennaio 1924 . . . . . . » 13,33
166. Federzoni Liborio, nato il 5 aprile 1927 . » 13,33
167. Dedali Enzo, nato il 19 settembre 1929 . » 13,33
168. Torchia Angelo . . . » 13,22
169. Di Michele Carlo . . . . » 13,20
170. Carapia Bruno, *combattente*, insignito di croce di guerra al merito . . punti 13,11
171. Fedele Alessandro, combattente . . » 13,11
172. Marani Podio, coniugato, nato il 8 novembre 1925 . . . » 13,11
173. Lombi Valeriano, coniugato, nato il 19 gennaio 1929 . . . . . » 13,11
174. Bello Marco . . . . . . » 13,10
175. Pompili Cesare, combattente . . . . » 13 —
176. Bonvicini Benigno, nato il 18 agosto 1929 » 13 —
177. Minutoli Letterio, nato il 18 agosto 1929 » 13 —
178. Maggi Aleardo, nato il 18 maggio 1931 . » 13 —
179. Dell'Aquila Aldo, nato il 19 ottobre 1934 . » 13 —
180. Altarocca Arnaldo, nato il 28 luglio 1935 . » 13 —

Art. 2.

Tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti leggi a favore di candidati idonei appartenenti a particolari categorie, i seguenti candidati sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego.

1) Cimatti Ruggero
2) Quarantini Domenico
3) Cacciola Alberto
4) Bisaglia Orlando
5) Scardilli Antonino
6) Mazzetto Isidoro
7) Lazzereschi Fernando
8) Caldera Vincenzo
9) Toro Renato
10) Cais Dino
11) Frassà Bartolomeo
12) Fracanzani Carlo
13) Donini Giorgio
14) Cortella Remigio
15) Manzo Pellegrino
16) Ciattoni Luigi
17) Fabbri Pier Orazio
18) Rinaldi Antonio
19) Mordini Giuseppe
20) Camarlinghi Albo
21) La Vecchia Giovanni
22) Semenzin Carlo
23) Colombo Achille
24) Valentini Francesco
25) Sirianni Francesco
26) Galliè Venicio
27) De Angelis Mario
28) Gianfranceschi Giuseppe
29) Bianchi Alberto
30) Bartoli Luigi
31) Bacci Giuseppe
32) Incoronato Sergio
33) Gaudelli Ernani
34) Zoli Luigi
35) Svampa Gino
36) Comunian Antonio
37) Cruciani Elso
38) Palamone Ludovico
39) Gianesin Candido
40) Melita Emilio
41) Pignataro Sergio
42) Garzia Oronzo
43) Del Principe Silvio
44) Del Vecchio Marcellino
45) Franconeri Fiore
46) Buralli Luciano
47) Dottarelli Giovanni
48) Freddi Lanfranco
49) Filanti Antonio
50) Rossini Germanico
51) Cioffi Andrea
52) Romaniello Vittorio
53) Niccolucci Luigi
54) Simeone Rocco
55) Nucci Giovanni
56) Marina Luciano
57) Salati Franco
58) Saltari Euro
59) Danelli Augusto
60) Bandini Luigi
61) Gioia Aldo
62) Castiglioni Giovanni
63) Marchisio Battista
64) Turco Giovanni
65) Belletti Luciano
66) Peracchia Giacomo
67) Guazzetti Scipio
68) Filoni Walter
69) Bisiccia Gianfranco
70) Sartor Narciso
71) Mazzon Alessandro
72) Silvestri Giovanni
73) Vigino Bartolomeo
74) Laccone Giuseppe
75) Zini Opilio
76) Bramati Giancarlo
77) Argenton Rizieri
78) Canciani Ruggero
79) Cosimi Silvio
80) Nastari Vincenzo
81) Sabatini Vittorio
82) Leone Quinto
83) Boni Ezio
84) Nuti Alfo
85) Chieco Leonardo
86) Vecchioni Achille
87) Stalteri Girolamo
88) Carretta Erminio
89) Cacciabue Luigi
90) Minguzzi Paolo
91) Monaco Luigi
92) Curzio Tullio
93) Catalano Vito Giovanni
94) Baldi Sante
95) Silli Benigno
96) Affatato Ettore
97) Sconosciuto Paolo
98) Carapia Bruno
99) Fedele Alessandro
100) Pompili Cesare

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati, nell'ordine, idonei:

1) Dall'Antonia Remo
2) Di Girolamo Lilliano
3) Minossi Franco
4) Isidoro Teodoro
5) Cola Urbano
6) De Stefanis Luigi
7) Martino Edmondo
8) Cavaliere Corrado
9) Lollini Igo
10) Ciuccarelli Flaviano
11) Scaffino Pietro Paolo
12) Scarnati Franco
13) Picciofoco Isoliero
14) Costanza Angelo
15) Cioni Franco
16) Onofri Silvano

17) Bertocchi Pietro
18) Frosini Ugo
19) Mocci Erminio
20) Tritini Domenico
21) Martelli Alessandro
22) Comucci Enrico
23) Sgalippa Giulio
24) Golato Celestino
25) Cunico Ercole
26) Gostinicchi Ortilio
27) Cicuttini Elio
28) Ceroni Pietro
29) Borgognoni Italo
30) Epifanio Vincenzo
31) Montini Daniele
32) Nascè Salvatore
33) Albertucci Mario
34) Anacleria Gennaro
35) Talamè Mario
36) Giovine Luigi
37) Argnani Felice
38) Costagli Luigino
39) Celia Alfio
40) Petitti Vincenzo
41) Aresta Giuseppe
42) Carnieri Franco
43) Baldassarre Antonio
44) Maselli Giuseppe
45) Sportelli Ettore
46) Nataloni Ezio
47) Gulisano Giuseppe
48) Mastrosimone Michele
49) Ascenzi Nazzareno
50) Santilli Elio
51) Forte Michele
52) Arrizza Roberto
53) Ferri Renzo
54) Brogi Franco
55) Luccitti Luigi
56) Bianchini Edoardo
57) Iuliano Angelo Michele
58) Serafini Pietro
59) De Paolis Pietro
60) Priorelli Carlo
61) Muzio Salvatore
62) Lupi Ludio
63) Santucci Quirino
64) Somma Salvatore
65) Scarpelli Stelio
66) Brancorsini Primo
67) Ciarambino Giovanni Mario
68) Guarnone Primo
69) Federzoni Liborio
70) Dedali Enzo
71) Torchia Angelo
72) Di Michele Carlo
73) Marani Podio
74) Lombi Valeriano
75) Bello Marco
76) Bonvicini Benigno
77) Minutoli Letterio
78) Maggi Aleardo
79) Dell'Aquila Aldo
80) Altarocca Arnaldo

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1956
Registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 87. — PALADINI

(1874)

PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 4116 del 26 gennaio 1956, col quale venivano assegnate le condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954, alle candidate dichiarate idonee nel concorso bandito da questa Prefettura con decreto prefettizio n. 51933 del 30 novembre 1954;
Visto che l'ostetrica Selvaggi Bicetta ha rinunziato alla sede del comune di Faeto;
Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione di detta sede ad altra concorrente che segue nella graduatoria e che l'ha chiesta in ordine di preferenza;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Napolitano Maria, è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Faeto.

p. *Il prefetto*: MENEGHINI

(1853)

PREFETTURA DI SASSARI

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Sassari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3/13569, in data 28 gennaio 1955, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Sassari, e successive modificazioni;
Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Alessandro Beretta, docente di patologia medica, trasferito ad altra sede con il prof. Raffaello Breda, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Sassari;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

In sostituzione del prof. Alessandro Beretta, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Sassari il prof. Raffaello Breda, docente di patologia medica.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Sassari, addì 9 aprile 1956

Il prefetto: ABBATE

(1846)

PREFETTURA DI PALERMO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità dell'11 agosto 1955, modificato con decreto del 1° marzo 1956, con cui è stato provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1953;
Considerato che il componente prof. Turchetti Aldo, docente in patologia medica, ha fatto conoscere che per motivi di salute non può prendere parte ai lavori della Commissione;
Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, concernente il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

In sostituzione del prof. Turchetti Aldo, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1953 il prof. Nicola Sanguigno, residente in Palermo, libero docente in patologia medica.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura.

Palermo, addì 10 aprile 1956

Il prefetto: MIGLIORE

(1845)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.